



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**PROCEDURA DI GARA
PER LA FORNITURA DI SERVIZI SOSTITUTIVI
DI MENSA (BUONI PASTO) AL PERSONALE
DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
CIG 0552136509**

SCHEMA DI CONTRATTO

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI

Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio

L'anno 2010, il giorno ___ del mese di _____, in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA.

_____, nato a _____, in qualità di _____ legale rappresentante dell'AIFA, _____;

_____, nato a _____ il ___/___/_____, in qualità di _____ della _____ s.r.l., con sede e domicilio fiscale in _____, Via _____ n. ___, giusta i poteri conferiti con _____.

**CONTRATTO PER I SERVIZI SOSTITUTIVIDI MENSA (BUONI PASTO)
AL PERSONALE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del _____, nato a _____ il ___/___/_____, in qualità di _____ e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'AIFA, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede AIFA;

E

la _____ S.r.l., con sede e domicilio fiscale in _____, Via _____ n. ___, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di _____, in persona del _____, nato a _____ il ___/___/_____, giusta i poteri conferiti con _____, elettivamente domiciliata ai fini del presente Contratto in _____, via _____;

PREMESSO CHE

- a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco;
 - *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
 - *Società*, la _____, come in epigrafe;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. AIFA/I/F.3.a.e. _____ del ____/10/2010, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte;
 - *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o la Società;
 - *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e la Società;
 - *Servizi*, indica i servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto) al personale dell'AIFA;
- b) In data _____ l'AIFA è pervenuta alla determinazione di avviare una procedura di gara nelle forme di cui all'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento della fornitura dei Buoni Pasto per un importo a base di gara di € 110.000,00 oltre Iva;
- c) gli esiti dei lavori di valutazione delle offerte tecnico-economiche, espletati dalla Commissione Giudicatrice interna in data ____/2010, hanno individuato nell'offerta presentata dalla _____ quella economicamente più vantaggiosa per le esigenze dell'AIFA;
- d) con nota del __/__/2010 prot. AIFA-I/F3.a.e. _____, alla Società è stata notificata l'aggiudicazione della procedura di gara;
- e) la Società ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e quelli espressamente previsti dal D.P.C.M. 18/11/2005;
- f) la Società ha dichiarato, inoltre, che quanto risulta dal Contratto, nonché dalla Lettera d'invito e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e le relative prestazioni;

tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Le Premesse, gli atti di gara ed i documenti ivi richiamati (ancorché non materialmente allegati), l'Offerta Tecnica (All. 1) e l'Offerta Economica (All. 2) formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Per quanto in essi non espressamente previsto si applicheranno le norme del Codice Civile e le leggi in vigore.
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nel suo allegato:
 - a) dalle disposizioni contenute nella Lettera di invito,;
 - b) dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) dal D.P.C.M. 18/11/2005 in materia di Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa;
 - d) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;

- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti e documenti della gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su tutti gli atti e documenti della gara di cui in premessa prodotti dalla Società, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.
 4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di modifiche, concordate tra l'AIFA e la Società, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Con il presente contratto l'AIFA affida alla Società, che accetta, l'esecuzione della fornitura dei servizi sostitutivi di mensa per il personale dell'AIFA mediante Buoni Pasto del valore nominale di € 7,00 (sette/00), utilizzabili presso la rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni buoni pasto.
2. Per la fornitura del suindicato *Servizio*, la Società si impegna a svolgere, per un importo totale pari massimo a € 110.000,00 (euro centodiecimila/00), oltre IVA, l'attività dinanzi descritta e dettagliatamente individuata nell'Offerta Economica (All. n 1) nonché nell'Offerta Tecnica presentate in sede di gara (All. n. 2).
3. La Società si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato e, comunque, assicura per l'intero periodo di durata del presente Contratto, il mantenimento del livello delle attività ed il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 3 - Condizioni di utilizzo dei buoni pasto

1. I Buoni Pasto:
 - a. potranno essere utilizzati solo per l'intero valore;
 - b. potranno essere utilizzati solo contro somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti dell'AIFA, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa;
 - c. non potranno in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
 - d. non potranno in nessun caso essere utilizzati da persone diverse dai dipendenti dell'AIFA e in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale;
 - e. danno diritto a consumare un pasto pari al valore, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore del buono pasto;

- f. danno diritto all'AIFA di essere manlevata da qualsiasi pretesa possa il ristoratore avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto; non potranno in nessun caso dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'AIFA e dei suoi dipendenti.

Art. 4 – Durata ed efficacia

1. Il presente Contratto avrà efficacia sino al 31/07/2011, termine durata ultimo di regolazione dei rapporti contabili tra le Parti .
2. Il presente Contratto è vincolante per la Società e per l'AIFA sin dal momento della sua sottoscrizione, senza necessità di ogni ulteriore comunicazione scritta.
3. In caso di attivazione della Convenzione Buoni Pasto 5 da parte della CONSIP, l'AIFA si riserva la facoltà insindacabile di risolvere, con effetto immediato, il contratto di fornitura stipulato con aggiudicatari alla Società, previo pagamento degli ordinativi già inoltrati alla Società.

Art. 5 – Obblighi della Società

1. La Società è tenuta:
 - a) a garantire ed organizzare la fornitura di Buoni Pasto utilizzabili presso la rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni;
 - b) ad effettuare la consegna della Prima Fornitura di Buoni Pasto ordinati, del valore facciale di € 7,00 (sette/00), entro il termine di __ giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AIFA;
 - c) ad effettuare la consegna delle Forniture Successive di Buoni Pasto ordinati, entro il termine di __ giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AIFA;
 - d) a fornire l'elenco dei locali convenzionati, in conformità a quello presentato in sede di gara, ubicati nell'area di pertinenza della sede AIFA (*Sede di utilizzo*), provvedendo ad aggiornare tale elenco, con facoltà di modificarlo a seguito della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su eventuale proposta dell'AIFA.

Art. 6 – Facoltà e obblighi dell'AIFA

1. L'AIFA provvederà:
 - a) ad inoltrare gli ordini di fornitura di Buoni Pasto entro la prima decade di ogni mese, garantendo la correttezza dei dati forniti nel prospetto allegato;
 - b) ad effettuare i pagamenti nel rispetto dei termini di cui all'art. 7;
 - c) ad informare i propri dipendenti e assimilati sulle formalità d'uso dei Buoni Pasto precisate all'art. 3

Art. 7– Pagamento

1. Il pagamento dei servizi, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto in sede di gara pari a € 110.000,00 (centodiecimila), avverrà con cadenza mensile posticipata, previa verifica della conformità ai termini contrattuali stabiliti, entro 45 gg. dalla data di presentazione della fattura intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio. Via del Tritone n. 181 - 00187 Roma - Cod. Fis. 97345810580.
2. La Società applicherà uno sconto del __%, oltre Iva 4%, al netto dei BP utilizzati in mense aziendali e interaziendali. Tali condizioni rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto e sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento sopracitati.
3. I pagamenti dell'AIFA avverranno a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato intestato alla Società, n. _____ presso la _____ - _____, codice ABI n. _____, codice __ n. _____, CIN __, codice SWIFT: _____. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, la Società dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono: sig. _____, nato a _____, il _____, C.F.: _____.
4. La Società si impegna a rendere note all'AIFA, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino al ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul conto corrente di cui al precedente comma 3, avranno effetto liberatorio per l'AIFA.
5. La Società garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla L. n. 136/2010.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il presente Contratto si intenderà risolto nel caso l'AIFA abbia notizia che la Società ha eseguito transazioni commerciali relative al presente contratto, senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.a..

Art. 8 – Rimborso buoni pasto non utilizzati

1. L'AIFA potrà richiedere il rimborso dei buoni pasto scaduti non utilizzati formulando apposita richiesta scritta alla Società. La richiesta, corredata dei buoni cui si riferisce, dovrà giungere, a pena di decadenza, alla Società entro e non oltre il 31 luglio 2011.
2. La Società non rimborserà buoni non integri o illeggibili, e non darà corso a richieste giunte tardivamente rispetto al termine di decadenza sopra citato.

Art. 9 - Responsabilità

La Società non sarà ritenuta responsabile per fatti o comportamenti dei ristoratori convenzionati, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

Art. 10 – Risoluzione

In caso di reiterato inadempimento da parte della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi, o che comporti un ritardo di oltre 3 (tre) giorni nella consegna dei Buoni Pasto oltre il termine contrattualmente convenuto, che si ripeta dopo il ricevimento di lettera raccomandata A.R. da parte dell'AIFA con cui venga chiesta la fine all'inadempimento, l'AIFA avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 11 - Recesso unilaterale dal contratto

1. L'AIFA ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettere alla Società, con lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 7 giorni solari.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Agenzia.
3. Nel caso di recesso unilaterale, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente fornito in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
4. La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o rimborso.
5. Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso. In tale ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente fornito in base al Contratto fino a quel momento e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o rimborso.

Art. 12 – Divieto di cessione del Contratto e del credito

1. E' fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto altresì divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento della Società agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, l'AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 13 – Tutela dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181 - 00187.
2. La Società si impegna ad effettuare il trattamento dei dati del personale AIFA per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, garantendo sin d'ora che i trattamenti di dati personali effettuati saranno strettamente limitati all'esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore. A tale riguardo, la Società viene appositamente nominata "*Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*", ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003, come da atto di nomina allegato (All. 4).
3. La Società si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

Art. 14 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le Parti nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto non abilita le Parti stesse a sospenderne l'esecuzione.
2. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Roma.

Art. 15- Registrazione e spese

Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti il presente Contratto sono a carico della Società.

Il presente Contratto si compone di una Premessa articolata in 6 (sei) punti e di 15 (quindici) articoli, redatti su 9 (nove) pagine e consta di due originali, uno per l'AIFA ed uno per la Società.

Letto, firmato e sottoscritto a Roma, il _____ 2010.

L'Agenzia Italiana del Farmaco

Prof. Guido RASI

la Società

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale della Società, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel Contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto _____, in qualità di procuratore della Società, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 5 - Obblighi della Società

Art. 7 - Pagamento

Art. 10 - Risoluzione

Art. 11 - Recesso unilaterale dal contratto

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto e del credito

Art. 13 - Tutela dei dati personali

Art. 14 - Foro competente

Il Rappresentante Legale

Elenco degli allegati

1. Offerta Economica della *Società*;
2. Offerta Tecnica della *Società*;
3. Procura di conferimento poteri;
4. Atto di designazione a "*Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*".